

Sostituire i serramenti: ristrutturazione o riqualificazione energetica

Enea ha aggiornato il proprio Vademecum relativo alla sostituzione dei serramenti e l'agenzia delle entrate ha pubblicato la guida alle ristrutturazioni.

Entrambi sono strumenti molto utili che riportano in concreto le principali modifiche apportate dalla legge finanziaria 2018 in merito alle agevolazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica.

Sono specificati quali interventi sono ammessi alle detrazioni, chi può fruire della detrazione e quali sono gli adempimenti necessari.

Nello specifico ambito della sostituzione dei serramenti la riduzione dell'aliquota del cosiddetto ECOBONUS al 50% potrebbe creare confusione e indurre l'utente privato a considerare il bonus ristrutturazione preferibile a quello previsto per la riqualificazione energetica.

La guida alle agevolazioni, non più suddivisa per quanto riguarda recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico, contempla "la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso" tra gli interventi di manutenzione straordinaria e fa esplicito rimando agli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, che " [...] possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia."

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi alla detrazione solo se riguardano parti comuni condominiali, pertanto la sostituzione dei serramenti nella singola unità immobiliare, se non inserita nel contesto di una manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 3 del Dpr 380/2001 lett. b), c) e d), può usufruire delle agevolazioni previste per gli interventi di riqualificazione energetica nel rispetto dei requisiti tecnici specifici riepilogati nel vademecum ENEA:

- l'intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti (e non come nuova installazione);

- deve delimitare un volume riscaldato verso l'esterno o verso vani non riscaldati;

- deve assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale al valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.

La legge finanziaria 2018 (Legge n. 205/2017) ha inoltre introdotto un nuovo adempimento volto a monitorare il risparmio energetico anche per le opere i cui costi vengono portati in detrazione come ristrutturazione: analogamente a quanto da tempo previsto per la riqualificazione energetica degli edifici dal 2018 è d'obbligo trasmettere all'Enea le informazioni sui lavori effettuati.

Tuttavia come specificato sul sito ENEA, **limitatamente alla trasmissione dei dati per gli interventi di ristrutturazione edilizia che accedono al bonus casa – detrazioni 50% (da non confondere con l'ecobonus) terminati nel 2018 che comportano riduzione dei consumi energetici, l'ENEA è in attesa di specifiche indicazioni da parte delle istituzioni di riferimento.**

Pertanto gli utenti sono invitati a **non trasmettere ad ENEA dati e/o documenti fino all'apertura dell'apposito nuovo sito** che seguirà i necessari decreti attuativi.

La guida dell'agenzia delle entrate fornisce anche chiarimenti in merito all'**Iva agevolata** al 10% applicabile agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili ad uso abitativo.

L'aliquota ridotta vale sia per la realizzazione dei lavori (prestazione di servizi) sia per la fornitura dei beni necessari alla realizzazione dell'intervento, se ceduti nell'ambito del contratto di appalto, ad eccezione dei beni "di valore significativo".

Gli infissi esterni ed interni rientrano, insieme ad ascensori e montacarichi, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria, sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza tra i beni significativi indicati nel DM 29 dicembre 1999.

Su questi beni si applica l'Iva al 10% fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato

al netto del valore dei beni significativi.

In pratica, l'aliquota del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

La legge di bilancio 2018 fornisce un'interpretazione della norma che prevede l'aliquota Iva agevolata al 10% per i beni significativi, spiegando come individuare correttamente il loro valore quando con l'intervento vengono forniti anche componenti e parti staccate degli stessi beni (si pensi, per esempio, alle tapparelle e ai materiali di consumo utilizzati in fase di montaggio di un infisso).

In particolare, viene precisato che la determinazione del valore va effettuata sulla base dell'autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale.

In sostanza, come l'Agenzia delle Entrate aveva già spiegato nella circolare n. 12/E del 2016, in presenza di questa autonomia i componenti o le parti staccate non devono essere ricompresi nel valore del bene ma in quello della prestazione (e quindi assoggettati ad aliquota Iva ridotta del 10%). Al contrario, devono confluire nel valore dei beni significativi e non in quello della prestazione se costituiscono parte integrante del bene, concorrendo alla sua normale funzionalità. La stessa legge di bilancio ha previsto, inoltre, che la fattura emessa da chi realizza

l'intervento deve specificare, oltre all'oggetto della prestazione, anche il valore dei "beni significativi" forniti con lo stesso intervento.

Non si può applicare l'Iva agevolata al 10%:

- ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
- ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;
- alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;
- alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori.

Di seguito si riportano i link dei documenti citati ed allegati completati da tabelle riassuntive degli interventi agevolabili.

<http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecno/serramenti.pdf>

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/Al+guide+italiano/Ristrutturazioni+edilizie+it/Guida_Ristrutturazioni_edilizie_2018.pdf

L'associazione rimane a disposizione per indicazioni e chiarimenti.

PVC
PVC FORUM ITALIA



www.pvcforum.it/si-pvc
info@pvcforum.it – 02.33604020